

# RARI NANTES ROMA VIS NOVA

SSD - società sportiva dilettantistica



CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E  
PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA  
VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA  
CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Data di adozione: 30 novembre 2024

## Sommario

1. Codice di condotta: obiettivi, destinatari ed ambito di applicazione.....	4
2. Principi fondamentali nell'attività sportiva. Diritti e doveri dei destinatari.....	4
3. Rimozione degli ostacoli allo svolgimento dell'attività sportiva .....	5
4. Principi di comportamento ed obblighi per tecnici, allenatori e dirigenti sportivi.....	6
5. Doveri ed obblighi dei tesserati .....	8
6. Diritti, doveri ed obblighi degli atleti .....	9
7. Segnalazioni al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni .....	10
8. Sanzioni disciplinari .....	10
9. Diffusione del Codice e formazione .....	11

## 1. Codice di condotta: obiettivi, destinatari ed ambito di applicazione

Tra le misure previste per dare attuazione all'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 ed alle le linee guida pubblicate dall'ente FIN (<https://www.federnuoto.it/>), la SSD Rari Nantes Roma Vis Nova (di seguito, anche "l'ente sportivo" o "ente") ha adottato il presente "Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione" ("Codice di condotta" o "Codice"), che va ad integrare le previsioni di cui al Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva ("Modello").

**L'obiettivo** del Codice è quello di sancire le regole di comportamento, gli impegni e le responsabilità etiche nell'attività sportiva per tutti i soggetti coinvolti nell'attività sportiva. È per tale ragione che è stato adottato il presente Codice che, in linea con i principi di correttezza, lealtà, onestà, fair play e rispetto già ampiamente diffusi, è volto a dettare generali norme comportamentali che scandiscono l'attività dell'azienda stessa.

Congiuntamente al Modello, tale documento risulta infatti fondamentale per contrastare e prevenire ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione in ambito sportivo.

I **destinatari** del presente Codice di condotta sono gli istruttori, i tecnici, i dirigenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica, i lavoratori, i volontari, i soci, i tesserati, i consulenti e tutti i soggetti che a qualsiasi titolo hanno rapporti con l'ente sportivo ("Destinatari").

Lo stesso resta in vigore fino a successive modifiche e/o integrazioni, fermo restando che sarà aggiornato con cadenza almeno quadriennale anche alla luce delle eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida federali e delle raccomandazioni del responsabile del safeguarding comunque denominato dall'ente affiliante.

## 2. Principi fondamentali nell'attività sportiva. Diritti e doveri dei destinatari

Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra

condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

L'ente provvede a conformare la propria attività ai seguenti principi:

- rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- educazione, formazione e svolgimento di una pratica sportiva sana;
- piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- creazione di un ambiente sano, sicuro, accogliente ed inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
- valorizzazione delle diversità;
- promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
- effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- diritto alla salute e benessere psico-fisico dei tesserati e degli atleti, che costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.

### 3. Rimozione degli ostacoli allo svolgimento dell'attività sportiva

L'ente e tutti i destinatari del Modello e del Codice devono, coerentemente con i ruoli svolti, impegnarsi e agire per rimuovere gli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità.

Allo stesso modo, i destinatari devono garantire che non vi siano ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva

#### 4. Principi di comportamento ed obblighi per tecnici, allenatori e dirigenti sportivi

Allenatori, tecnici e i dirigenti sportivi sono responsabili della crescita dei giovani allievi e tesserati nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva.

Essi ricoprono un ruolo fondamentale nella diffusione e nel monitoraggio delle politiche di safeguarding. Il loro ruolo risulta fondamentale nella prevenzione e nel contrasto agli stereotipi di genere, i quali possono sfociare in episodi di discriminazione, mediante la promozione di valori come il dialogo, il rispetto, la tolleranza e la condivisione della necessità di evitare comportamenti discriminatori, evitando di minimizzare o giustificare l'avvenimento di tali episodi, nonché facilitando e non ostacolando l'accesso di chiunque al mondo dello sport. Gli stessi agiscono con empatia nei confronti dei tesserati, cercando di cogliere eventuali segnali di pericolo. A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli allievi affiliati.

Nella selezione degli operatori sportivi, l'ente provvede a verificare che gli stessi abbiano tali capacità e siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, anche attraverso la specifica richiesta del casellario ex art. 25 bis Dpr 313/2002. La documentazione viene richiesta e conservata nel rispetto della normativa applicabile.

Per tale motivo, oltre a quanto già evidenziato nel Modello, allenatori, tecnici e dirigenti sportivi dovranno:

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;

- contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati;
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato;
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato, anche mediante social network;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse, evitando in ogni caso il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto;
- sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

- astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

## 5. Doveri ed obblighi dei tesserati

È obbligatorio per tutti i tesserati:

- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro, accogliente e inclusivo;
- impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);



- segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

## 6. Diritti, doveri ed obblighi degli atleti

Gli atleti hanno un ruolo fondamentale nelle misure di safeguarding. Gli stessi sono tenuti a:

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima proprio o ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;

- segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che espongono sé o altri a pericolo o pregiudizio.

## 7. Segnalazioni al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Ogni possibile violazione del Codice di condotta deve essere segnalata, in buona fede, al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dell'ente, secondo quanto previsto al capitolo 6 del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, al quale si rimanda integralmente.

In ogni caso, come già indicato nel Modello, si ricorda che anche per il Codice di Condotta l'ente previene qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di Safeguarding.

L'ente combatte qualsivoglia azione ritorsiva posta in essere da tutti i tesserati e/o altri soggetti, manifestatasi in qualsiasi forma (sportiva, disciplinare, extrasportiva, personale, etc.), ritenendo tale comportamento un illecito punibile

È in ogni caso garantita la riservatezza al soggetto segnalante: senza il suo consenso, e ad eccezione di segnalazioni effettuate in mala fede, non sarà rivelata a terzi da parte del Responsabile l'identità del segnalante.

## 8. Sanzioni disciplinari

La violazione del Codice di Condotta è un illecito sanzionato dal "Sistema disciplinare" previsto dal Modello, che elenca per l'appunto tra i comportamenti illeciti anche la violazione dolosa o colposa delle misure indicate nel Codice di condotta.

Nel rimandare pertanto alle definizioni, alle specifiche sanzioni applicabili in considerazione della funzione svolta ed agli illeciti indicati al capitolo 7 del Modello, applicabili integralmente anche per il Codice di Condotta, si ricorda in ogni caso che le sanzioni dovranno rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni, l'età e le condizioni della vittima, le condizioni personali (età, esperienza, eventuale recidiva, attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, etc.) dell'autore del comportamento vietato, il grado della colpa e/o l'intensità del dolo, la gravità del pericolo creato, l'entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

In ogni caso, ed a prescindere dalle sanzioni disciplinari comminate dall'ente, resta ferma la possibile applicazione di provvedimenti da parte degli Organi di giustizia federali e/o dell'Autorità giudiziaria.

## 9. Diffusione del Codice e formazione

Il presente Codice viene **pubblicato** sulla homepage del sito, affisso nella sede nonché comunicato al responsabile del safeguarding comunque denominato dall'ente affiliante, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e ai contatti dello stesso. In ogni caso, tesserati (per i minorenni, soggetti esercenti la responsabilità genitoriale) e dipendenti devono essere avvisati dell'adozione del Modello e del Codice di Condotta, così come di ogni eventuale modifica intervenuta.

Come previsto dalla normativa, Associazioni e Società sportive affiliate a più Enti conformano i propri modelli organizzativi e di controllo alle Linee Guida emanate da uno degli Enti di affiliazione, dandone immediata comunicazione ai Responsabili federali delle politiche di safeguarding degli altri **Enti di affiliazione**.

L'ente procederà immediatamente alle comunicazioni rilevanti nei confronti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, del responsabile del safeguarding comunque denominato dall'ente affiliante, nonché dell'Ufficio della Procura federale ove competente.

Viene garantita inoltre la diffusione e/o l'accesso di materiali informativi, predisposti dall'ente e/o dalla Federazione sportiva di riferimento, circa la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, così come di ogni misura utile finalizzata a prevenire o sensibilizzare tutti i tesserati sul tema.

L'ente incentiva e favorisce la frequenza a specifici programmi di formazione volti a far conoscere ai propri tesserati i principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione adottate; la partecipazione ai programmi di formazione da parte di tesserati o dei soggetti che entrano in contatto con la vita associativa è obbligatoria e deve essere provata tramite specifici attestati, sotto la supervisione del Responsabile.